



COMUNE DI LIVORNO

Regolamento di contrasto all'evasione fiscale ai sensi dell'articolo 15-*ter* del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

INDICE

Art.1 – Norme di riferimento.....	pag.3
Art.2 – Oggetto del regolamento	pag.3
Art.3 – Definizione di irregolarità tributaria	pag.4
Art.4 – Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente	pag.4
Art.5 – Soggetti già titolari di licenze, autorizzazioni e relativi rinnovi che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente	pag.5
Art.6 – Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento..	pag.5
Art.7 – Norma di rinvio	pag.5

Art. 1

Norme di riferimento

1. Il presente regolamento viene adottato in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 15 *ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, nell'intento di contenere l'evasione in ambito di fiscalità locale.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di tributi locali.

Art.2

Oggetto del Regolamento

1. Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune di Livorno.
2. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, l'oggetto è individuato nel tributo TARI.
3. Il presente regolamento si applica anche nel caso in cui il suddetto tributo dovesse essere affidato dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
4. Nel caso di affidamento della gestione del tributo a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.
5. Ai fini del presente regolamento, il "competente Ufficio" è l'Ufficio competente al rilascio di licenze, autorizzazioni e dei relativi rinnovi.
6. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento l'addizionale comunale all'IRPEF relativamente alla quale il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate.
7. Sono altresì escluse dall'applicazione del presente regolamento le licenze, autorizzazioni, concessioni e i relativi rinnovi, nonché le segnalazioni certificate di inizio attività concernenti attività commerciali o produttive richieste per motivi di sicurezza e/o carattere sanitario.

Art.3

Definizione di irregolarità tributaria

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, vi è irregolarità tributaria allorquando il soggetto passivo abbia debiti tributari esigibili e non ancora oggetto di avviso di accertamento esecutivo, ovvero avvisi di accertamento notificati divenuti definitivi e non pagati entro i termini di legge;
2. I provvedimenti di cui al comma 1 non devono essere oggetto di sospensione amministrativa o giudiziale o di contenzioso in essere.
3. L'irregolarità del soggetto passivo sorge al maturare di un debito, totale e complessivo, cumulativo dell'obbligo tributario, pari o superiore a euro 5.000,00 comprensive di eventuali sanzioni e interessi;

4. Non sono considerate irregolarità tributarie i provvedimenti oggetto di rateizzazione formalmente concessa dal Comune le cui scadenze di pagamento risultino regolarmente rispettate, ai sensi del rispettivo Regolamento Generale delle Entrate.
5. Nel caso di persona giuridica la regolarità sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica stessa.
6. L'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, avverrà sulla base di un atto istruttorio, redatto dall'Ufficio Tributi in collaborazione con l'Ufficio Commercio, dando priorità alle situazioni di morosità ripetuta. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, si terrà conto del Tributo Tari, come evidenziato al precedente art. 2, relativamente alle utenze non domestiche in cui si evinca un maggiore livello di evasione.

Art. 4

Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente

1. Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni e dei relativi rinnovi.
2. All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni e dei relativi rinnovi concernenti attività commerciali o produttive, il competente ufficio, tenuto conto dei termini di legge previsti per il rilascio del provvedimento o per l'accoglimento della richiesta, procede a chiedere tempestivamente all'Ufficio Tributi del Comune l'attestazione di regolarità tributaria del soggetto istante, anche mediante accesso al gestionale tributario.
Parimenti, in sede di verifica di SCIA commerciale (ove l'attività non sia assoggettata per l'avvio a Provvedimento espresso) l'Ufficio competente, oltre agli altri requisiti soggettivi per l'esercizio della attività, procederà a chiedere tempestivamente all'Ufficio Tributi del Comune l'attestazione di regolarità tributaria del soggetto istante, anche mediante accesso al gestionale tributario.
3. Nel caso di posizione di irregolarità tributaria nei confronti del Comune, l'Ufficio competente, comunica il mancato accoglimento della richiesta, oppure – in caso di avvio di attività mediante SCIA – la sussistenza di motivi ostativi alla ulteriore procedibilità della medesima SCIA ed alla relativa efficacia; da cui il contestuale invito alla regolarizzazione della propria posizione tributaria entro il termine di 30 giorni, con sospensione, nelle more dei termini assegnati per la regolarizzazione, dei termini procedurali. La regolarizzazione dovrà essere dimostrata attraverso la trasmissione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle somme dovute all'Ufficio Tributi che provvederà ad informare l'Ufficio competente.
4. I contribuenti non in regola con i pagamenti tributari potranno procedere a regolarizzare la propria posizione presentando apposita richiesta di rateizzazione, a norma del vigente Regolamento Generale delle Entrate.
5. Nel caso in cui la richiesta di rateazione di cui al comma 4 venga accolta, il competente ufficio, tempestivamente informato dall'Ufficio Tributi, a seguito del pagamento delle prime due rate, rilascia il provvedimento autorizzatorio o dichiara definitivamente efficace la SCIA avvisando l'interessato che in caso di mancato pagamento anche di una sola rata del piano di rientro il medesimo Ufficio provvederà ad attivare immediatamente la procedura di sospensione con conseguente avvio del procedimento di revoca del provvedimento rilasciato.

Art.5

Soggetti già titolari di licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi che si trovano in posizione di irregolarità contributiva nei confronti del Comune

1. Nel caso in cui la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio ovvero alla presentazione di segnalazioni certificate di inizio attività, e dunque, in caso di esito negativo della verifica sulla regolarità tributaria, l'Ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, da parte dell'Ufficio competente viene emesso il provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo di 5 giorni naturali e consecutivi e, contestualmente viene assegnato un ulteriore termine di 30 giorni per adempiere alla regolarizzazione.
2. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro l'ulteriore termine di cui al comma 1, l'Ufficio competente avvierà il procedimento di revoca della licenza, autorizzazione o concessione, o di annullamento della SCIA, con contestuale sospensione dell'attività fino al giorno della regolarizzazione o, in difetto, della definitiva cessazione dell'attività.
3. Il soggetto di cui al comma 1 potrà regolarizzare la propria posizione tributaria presentando all'Ufficio Tributi apposita richiesta di rateizzazione. Per la concessione del numero delle rate si farà riferimento al Regolamento delle Entrate.
4. L'esibizione del pagamento delle prime due rate della rateazione al competente ufficio consente di attivare la procedura di revoca del provvedimento di sospensione di cui al comma 1, avvisando l'interessato che in caso di mancato pagamento anche di una sola rata si provvederà ad attivare la procedura di sospensione e l'attivazione del procedimento di revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 6

Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli Uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare le modalità di interscambio delle informazioni necessarie.
2. La Polizia Municipale vigila sull'efficacia dei provvedimenti di sospensione e revoca emanati dagli Uffici competenti ai sensi del presente regolamento i cui nominativi verranno debitamente loro trasmessi.

Art. 7

Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato si fa riferimento alla normativa di legge ed ai regolamenti approvati dall'Ente.
2. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2026.

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): a97e84a65c1d015ba3fd08c83f5a2aed6f608e99a23ee9b979e42ab0b3f4af20

Firme digitali presenti nel documento originale

Alessandro Parlanti

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Consiglio N.217/2025

Data: 27/11/2025

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE AI SENSI DELL'ART. 15-TER DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 COSI' COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28 GIUGNO 2019, N. 58.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=8eae4c5d7d24b0d2_p7m&auth=1

ID: 8eae4c5d7d24b0d2